

ASSE III - PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE del PO FESR 2014-2020 azioni 3B.3.2.1 -3B.3.3.1



AVVISO PUBBLICO

PIANI DI SVILUPPO INDUSTRIALE attraverso PACCHETTI INTEGRATIVI AGEVOLATIVI (MINI PIA)

Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza

Indice

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| ARTICOLO 1 | 4 |
| (Oggetto e Finalità) | 4 |
| ARTICOLO 2 | 5 |
| (Riferimenti Normativi) | 5 |
| ARTICOLO 3 | 7 |
| (Definizioni) | 7 |
| ARTICOLO 4 | 7 |
| (Soggetti Beneficiari e requisiti di accesso) | 7 |
| ARTICOLO 5 | 9 |
| (Settori di investimento Ammissibili, Campo di Applicazione e condizioni generali dell’aiuto) | 9 |
| ARTICOLO 6 | 11 |
| (piani di Sviluppo Industriale) | 11 |
| TITOLO II – PROGETTI DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI | 12 |
| ARTICOLO 7 | 12 |
| (Investimenti Produttivi Ammissibili) | 12 |
| ARTICOLO 8 | 14 |
| (Spese Ammissibili per gli investimenti produttivi) | 14 |
| ARTICOLO 9 | 19 |
| (Forma e Intensità dell’Aiuto) | 19 |
| ARTICOLO 10 | 20 |
| (Cumulo) | 20 |
| ARTICOLO 11 | 20 |
| (Criteri di Valutazione) | 20 |
| TITOLO III – PROGETTO INTEGRATO DI SERVIZI REALI | 20 |
| ARTICOLO 12 | 20 |
| (Servizi Reali Ammissibili) | 20 |
| ARTICOLO 13 | 21 |
| (Spese Ammissibili per i servizi reali) | 21 |
| ARTICOLO 14 | 23 |
| (Forme e Intensità dell’Aiuto) | 23 |
| ARTICOLO 15 | 23 |
| (Cumulo) | 23 |
| ARTICOLO 16 | 24 |
| (Criteri di Valutazione) | 24 |
| TITOLO IV – PROGETTI DI RICERCA ED INNOVAZIONE AZIENDALE | 24 |
| ARTICOLO 17 | 24 |
| (Programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, servizi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico) | 24 |
| ARTICOLO 18 | 24 |
| (Spese Ammissibili) | 24 |
| ARTICOLO 19 | 27 |
| (Forma e Intensità dell’Aiuto) | 27 |
| ARTICOLO 20 | 27 |
| (Cumulo) | 27 |
| ARTICOLO 21 | 28 |

| | |
|--|-----------|
| (Criteri di Valutazione) | 28 |
| TITOLO V – PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO INDUSTRIALE | 28 |
| ARTICOLO 22 | 28 |
| Criteri di priorità per l’ordine di istruttoria | 28 |
| ARTICOLO 23 | 31 |
| Modalità di presentazione delle domande | 31 |
| ARTICOLO 24 | 33 |
| (Verifica dell’ammissibilità dei Piani di Sviluppo Industriale) | 33 |
| ARTICOLO 25 | 34 |
| (Istruttoria dei Piani di Sviluppo Industriale) | 34 |
| ARTICOLO 26 | 35 |
| Modalità di concessione delle agevolazioni | 35 |
| TITOLO VI – REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO INDUSTRIALE | 38 |
| ARTICOLO 27 | 38 |
| (Erogazione delle Agevolazioni per i progetti di Investimento Produttivi) | 38 |
| ARTICOLO 28 | 40 |
| (Erogazione delle Agevolazioni per i progetti di Servizi Reali) | 40 |
| ARTICOLO 29 | 41 |
| (Erogazione delle Agevolazioni per i progetti di Ricerca e Innovazione) | 41 |
| TITOLO VII – NORME GENERALI | 41 |
| Art. 30 | 41 |
| Obblighi del beneficiario | 41 |
| ARTICOLO 31 | 43 |
| (Decadenza/Revoca delle Agevolazioni) | 43 |
| ARTICOLO 32 | 44 |
| (Monitoraggio e Controlli) | 44 |
| TITOLO VIII – NORME FINALI..... | 44 |
| ARTICOLO 33 | 44 |
| (Informazioni sul Procedimento e sul trattamento dei dati Personali) | 44 |
| ARTICOLO 34 | 45 |
| Dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico | 45 |
| ARTICOLO 35 | 45 |
| Disposizioni Finali | 45 |

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 (Oggetto e Finalità)

1. Il presente Avviso Pubblico denominato “Piani di Sviluppo Industriale attraverso pacchetti integrati agevolativi (MINI PIA) è lo strumento agevolativo a favore delle imprese individuato per attuare gli obiettivi specifici: 3B.3.2. *”Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive”* e 3B.3.3 *”Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali”* della priorità di investimento 3B *”Accrescere la competitività delle PMI sviluppando e realizzando nuovi modelli per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione”* dell’ASSE III del programma Operativo Regionale PO FESR 2014-2020.
2. Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di definire le procedure attuative per la selezione di interventi finalizzati al rafforzamento delle imprese esistenti e alla creazione di nuove iniziative imprenditoriale nel territorio lucano attraverso lo strumento di incentivazione dei PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazione.
3. L’obiettivo del presente Avviso Pubblico è finalizzato in particolare:
 - ad aumentare il livello di competitività delle imprese attraverso la ristrutturazione delle loro attività mediante interventi di riposizionamento strategico sui mercati, di rimodellamento organizzativo o di innovazione tecnologica;
 - recuperare, in misura significativa seppur parziale, siti industriali o artigianali dismessi per effetto della cessazione o dell'esaurimento delle attività produttive che vi erano state allocate, ovvero il loro patrimonio industriale in termini di risorse umane con le relative competenze e di sistema integrato di fornitura con il relativo know-how tecnico-organizzativo, attraverso l'avvio e l'insediamento di nuove attività, anche in comparti o segmenti diversi per vocazione di business;
 - attrarre nuove attività, dotate di significativa valenza in termini di occupazione oppure di investimenti programmati ovvero di tasso di innovazione tecnologico-produttiva, che impiantino i loro siti produttivi sul territorio regionale ovvero che rilancino secondo un modello strategico di "reimpianto propulsivo" (coming back) produzioni e prodotti appartenuti al sistema di competenza di settori in via di progressivo abbandono o di decadimento competitivo per effetto del perdurare della crisi e di strategie di delocalizzazione.
4. Il Pacchetto integrato di Agevolazioni consente alle imprese, attraverso la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Industriale articolato in Progetti specifici, di richiedere contributi finanziari per:
 - la realizzazione di investimenti produttivi per la salvaguardia e sviluppo dei livelli occupazionali;
 - l’acquisizione di servizi reali;
 - la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo tecnologico;

5. I Pacchetti Integrati di Agevolazione sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- sostenere in maniera efficace le imprese nell'implementazione dei loro programmi di sviluppo industriale;
- rafforzare i sistemi produttivi esistenti ed in via di formazione migliorando il livello di competitività delle singole imprese attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative e la qualificazione del capitale umano;
- favorire la creazione e l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali anche nei settori strategici per l'economia regionale;
- accrescere la propensione ad innovare delle imprese regionali attraverso il potenziamento delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori di potenziale interesse per il sistema produttivo regionale e favorendo, al contempo, la creazione di reti di ricerca tra operatori pubblici e privati con la realizzazione di progetti pilota di innovazione tecnologica;
- accrescere la propensione a innovare del sistema delle imprese regionali attraverso l'individuazione di nuovi prodotti, la riqualificazione dei processi produttivi, il miglioramento della compatibilità ambientale e l'aumento della competitività;
- sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese, con particolare riferimento alle PMI;
- rafforzare e qualificare il sistema dei servizi materiali e immateriali alle imprese, favorendo la riqualificazione delle aree industriali esistenti;
- sostenere lo sviluppo di imprese della "green economy" e i processi interni di adeguamento produttivo finalizzati ad introdurre soluzioni tecnologiche e organizzative per il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili (Pacchetto verde).

6. Ciascun Piano di Sviluppo Industriale deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa.

ARTICOLO 2 (Riferimenti Normativi)

1. Il presente Avviso Pubblico, unitamente alla documentazione esplicativa cui si rimanda per i relativi approfondimenti, è adottato dalla Regione Basilicata in attuazione della L.R. n. 1/2009.
2. Il presente Avviso Pubblico è emanato in conformità con:
 - il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 (Regolamento FESR);
 - il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Regolamento generale);

- l'Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA, redatto ai sensi degli articoli 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e adottato dalla Commissione Europea in data 29/10/2014;
- il PO FESR 2014-2020 redatto dalla Regione Basilicata in linea con l'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con il succitato Accordo di Partenariato ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 5901 del 17 agosto 2015 - Presa d'atto con D.G.R. n. 1284 del 7/10/2015;
- i criteri di selezione delle operazioni approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2014/2020 del 22 marzo 2016 nella versione ultima modificata con procedura di consultazione scritta conclusasi in data 3 aprile 2018 (Versione 5.0);
- la D.G.R. n. 360 del 12 aprile 2016 di presa d'atto degli esiti delle decisioni e dei documenti approvati nel corso della I seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2014-2020 del 22/03/2016;
- le decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2014-2020 svoltosi in data 23 giugno 2017 a Maratea e, in particolare, le modifiche al Programma approvate dal Comitato di Sorveglianza, la cui presa d'atto è avvenuta con DGR n 1049 del 06/10/2017;
- la D.G.R. n. 1379 del 30 ottobre 2015 con la quale la Giunta ha approvato il Piano Finanziario per Priorità di Investimento, Obiettivo Specifico ed Azione del Programma Operativo FESR Basilicata 2014 – 2020;
- la D.G.R. n. 487/2016 così come modificata dalla DGR n. 270/2018 con la quale si è proceduto all'individuazione dei Responsabili delle Azioni (RdA) e dei Dipartimenti e/o Uffici coinvolti nelle fasi di selezione delle operazioni per il PO FESR Basilicata 2014-2020;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 156 del 20 giugno 2017, entrato in vigore il 10/07/2017, che modifica il Reg. (UE) n.651/2014 rispetto agli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, ai regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche), e modifica il Reg. (UE) n.702/2014 (rispetto al calcolo dei costi ammissibili);
- Il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Il Decreto 20.02.2014 n. 57; "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al

credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.03.2012, n. 27";

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice Privacy";
- D.P.R. 05/02/2018 n. 22/2018, "Regolamento criteri ammissibilità spese programmi cofinanziati dai Fondi strutturali investimento europei (SIE).

ARTICOLO 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Avviso Pubblico fermo restando quanto previsto dagli specifici regolamenti su richiamati, in particolare dal Regolamento (CE) n.651/2014, si applicano le definizioni di cui all'**ALLEGATO A**.

ARTICOLO 4 (Soggetti Beneficiari e requisiti di accesso)

1. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal presente Avviso Pubblico le micro, piccole, medie imprese come definite all'allegato 1 al Reg. CE n. 651/2014 e nel Decreto del Ministro delle Attività produttive 18 aprile 2005¹, ovvero i consorzi di imprese, le società consortili di cui all'articolo 2615 ter del codice civile e le società cooperative di cui all'articolo 2511 e seguenti del codice civile che intendono realizzare un Piano di Sviluppo Industriale nelle forme previste dal successivo articolo 6 e in uno dei settori di investimento previsti al successivo articolo 5 nell'ambito di proprie sedi operative ubicate nel territorio della Regione Basilicata.
2. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda di accesso, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - a) essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente (*ove applicabile*); le domande presentate dalle imprese di nuova costituzione e/o non ancora operanti alla predetta data, possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese purché costituite e titolari di partita IVA; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello stato di residenza con le modalità ivi previste;
 - b) avere sede operativa oggetto dell'intervento nel territorio della regione Basilicata; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede operativa oggetto dell'investimento in Basilicata al momento della domanda, detto requisito deve sussistere entro la data di richiesta della prima erogazione della agevolazione, pena la decadenza del beneficio;
 - c) essere in regola con la normativa antimafia;
 - d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad accezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e

¹ Cfr anche Allegato A per verifica possesso requisiti dimensionali di micro, piccola e media impresa unitamente alla compilazione dell'autodichiarazione di cui all'**allegato Q**.

- da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- e) non essere impresa in difficoltà²;
 - f) non essere stata oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta imputabile per cause imputabili all'impresa e non sanabili;
 - g) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva³ o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - h) non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata;
 - i) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - j) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della candidatura telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
 - k) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio;
 - l) che per le stesse spese per cui è richiesta l'agevolazione sul presente avviso pubblico, l'impresa non abbia fruito di alcuna misura di sostegno finanziario pubblico nazionale o comunitario che non rispetti i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materia di aiuti.
3. Prima dell'adozione del provvedimento di concessione di cui al successivo articolo 26 per le imprese che avranno superato favorevolmente la verifica formale e di merito sarà verificato:
- a) il possesso di una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
 - b) che non ci sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011.

I requisiti di ammissibilità di cui al precedente comma 2 dovranno essere mantenuti fino alla data di completamento dell'investimento⁴, pena la decadenza/revoca dell'agevolazione.

² Cfr. Allegato A per la definizione di *Impresa in difficoltà* (Reg. UE n.651/2014)

³ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231.

Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo

4. Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura concorsuale, devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Sono fatte salve le imprese ammissibili alle agevolazioni anche se operano in regime di contabilità semplificata entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente.
5. Le imprese che operano in regime di contabilità semplificata, entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente, per usufruire delle agevolazioni devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e un'ordinata tenuta del fascicolo riguardante l'iniziativa. L'imputazione delle spese e dei costi deve essere riconducibile alle movimentazioni finanziarie anche se l'impresa opera in regime di contabilità semplificata sulla base della normativa nazionale vigente. Pertanto, ai fini della verifica dell'effettivo apporto di mezzi propri e per garantire la tracciabilità finanziaria del Piano, qualora l'impresa operi in regime di contabilità semplificata, è tenuta ad effettuare tutti i pagamenti e gli apporti su un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a gestire le transazioni oggetto di rendicontazione, pena la non ammissibilità, decadenza, revoca dell'agevolazione.
6. Possono beneficiare dell'agevolazione solo i Piani di Sviluppo Industriale, le cui attività siano state avviate successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per il significato di "avvio dei lavori" si rimanda alle definizioni di cui all'**allegato A** al presente avviso pubblico.
7. Non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di una domanda di Agevolazione relativa a più Piani di Sviluppo Industriale o a più sedi produttive.

ARTICOLO 5

(Settori di investimento Ammissibili, Campo di Applicazione e condizioni generali dell'aiuto)

1. Possono essere ammessi ad agevolazione i Piani di Sviluppo Industriale candidati su una delle due seguenti linee di azioni:
 - **Linea di Azione A** a valere sull'azioni 3B.3.2.1 "*Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese*" del PO FESR 2014-2020 rivolta ai Piani di Sviluppo Industriale realizzati nelle aree dei Sistemi locali del Lavoro eleggibili ad aree di crisi di cui al DM del 4 agosto 2016 così come identificati **nell'allegato B**;
 - **Linea di Azione B** a valere sull'azione 3B.3.3.1 "*Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente. le operazioni finanziabili consistono in misure di aiuto per imprese, nella qualificazione dell'offerta di servizi anche infrastrutturali di supporto alla competitività delle imprese esistenti e all'attrazione di nuove attività, nel rafforzamento di presidi formativi e di istruzione tecnica, nell'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai fabbisogni emergenti anche da nuove opportunità di mercato, interventi nella creazione di nuova occupazione anche di tipo autonomo*" del PO FESR 2014-2020 rivolta ai Piani di Sviluppo Industriale nei settori di attività delle 5 aree di specializzazione individuate

nella Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020 (S3):

- ✓ Automotive
- ✓ Aerospazio
- ✓ Bioeconomia
- ✓ Energia
- ✓ Industria Culturale e Creativa.

a cui si aggiunge il settore trasversale ITC⁵.

2. I piani di sviluppo industriale ammissibili ad agevolazione devono riguardare uno dei settori di investimento di cui al successivo comma 3;
3. I settori di investimento di cui ai codici ATECO 2007 ammissibili ad agevolazione sono quelli elencati:
 - nell'**allegato C1** per le istanze candidate sulla **Linea di Azione A** (Piani di Sviluppo Industriale in aree di crisi di cui al DM 4/08/2016);
 - nell'**allegato C2** per le istanze candidate **sulla Linea di Azione B** (Piani di Sviluppo Industriale nei settori di specializzazione della S3).
4. Nel caso in cui la domanda di agevolazione sia presentata da un'impresa che opera in un settore di attività non rientrante tra quelli ammissibili ad agevolazione e il cui programma di investimento però è finalizzato all'avvio di una attività rientrante tra i codici di attività ammissibili ad agevolazione, il progetto degli investimenti produttivi di cui al successivo articolo 7 sarà inteso come realizzazione di una nuova sede operativa; in tal caso al momento della presentazione della rendicontazione finale dell'investimento, sarà verificato nella sede operativa ove è stato realizzato l'investimento che l'impresa svolga un'attività rientrante nel codice ATECO ammissibile ai sensi del precedente comma mediante visura camerale storica aggiornata. Tale verifica sarà effettuata altresì per i progetti di investimento produttivo finalizzati alla diversificazione produttiva di cui al successivo articolo 7 all'interno dei settori di investimento ammissibili ad agevolazione.
5. E' prevista la finanziabilità delle imprese con codici ATECO appartenenti alle divisioni 10 e 11 esclusivamente nel caso in cui il rapporto diretto di fornitura dei prodotti agricoli tra impresa e produttori primari non sia prevalente; pertanto saranno ammesse solo le imprese in cui i prodotti agricoli trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati siano di provenienza diretta da produttori agricoli primari per una quota non superiore al 49% della quantità totale annua trasformata e commercializzata nell'impianto medesimo.
6. Restano confermate le ulteriori esclusioni indicate dal Regolamento (CE) n. 651/2014 e in particolare:
 - a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura; disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e

⁵ Information and Communication Technology

- (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
- b) aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b) del Reg. CE 651/2014, agli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
- c) aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
- quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

ARTICOLO 6 (piani di Sviluppo Industriale)

- I Piani di Sviluppo Industriale possono essere articolati nei seguenti progetti specifici:
 - I- Progetto degli Investimenti Produttivi per la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali;
 - S- Progetto Integrato dei Servizi Reali;
 - R-Progetto di Ricerca e Innovazione Aziendale;
- Il Piano di Sviluppo Industriale deve prevedere obbligatoriamente il progetto degli investimenti produttivi, il cui importo di investimento candidato non deve essere inferiore al 50% dell'importo complessivo del piano di sviluppo industriale presentato.**
- L'importo minimo del progetto degli Investimenti Produttivi per la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali da candidare deve essere pari a:
 - € **1.000.000,00** per la realizzazione di nuove iniziative dove per nuove iniziative si intende l'apertura di una nuova sede operativa sul territorio della Basilicata anche da parte di un'impresa con sede legale fuori regione;
 - € **500.000,00** per gli investimenti di ampliamento, di diversificazione, per l'acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, per la riattivazione e al trasferimento di impianti esistenti.
- Il contributo massimo concedibile del Piano di Sviluppo Industriale non può superare l'importo di **euro 1.500.000,00**, fatti salvi i seguenti contributi massimi concedibili previsti per i singoli progetti specifici:
 - euro **1.500.000,00** per il Progetto degli Investimenti Produttivi per la salvaguardia e

sviluppo dei livelli occupazionali;

- **euro 100.000,00** per il Progetto Integrato dei Servizi Reali;

- **euro 300.000,00** per il Progetto di Ricerca e Innovazione;

5. Il contributo richiesto per il Piano di Sviluppo Industriale non può essere maggiore, in totale e per ogni Progetto specifico, dell'importo delle spese e dell'importo delle agevolazioni richieste nella domanda di agevolazione, fermo restando la possibilità per l'impresa di esporre spese per le quali non richiede l'agevolazione.

TITOLO II – PROGETTI DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

ARTICOLO 7

(Investimenti Produttivi Ammissibili)

1. Il progetto degli Investimenti Produttivi per la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali deve riguardare la sede operativa della impresa proponente e non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.
2. Il progetto degli Investimenti Produttivi per la salvaguardia dei livelli occupazionale candidato e relativamente alle sole nuove iniziative deve prevedere un incremento dei livelli occupazionali pari ad almeno 2 ULA⁶ assunte per un investimento ammissibile fino a € 1.200.000,00, di almeno 4 ULA assunte per un investimento ammissibile maggiore di € 1.200.000,00 e fino a € 3.000.000,00 e di almeno 6 ULA assunte per un investimento ammissibile superiore a €3.000.000,00.
3. L'Impresa è obbligata a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali previsti dal progetto degli investimenti produttivi per almeno 36 mesi a partire dalla data del raggiungimento complessivo dell'obiettivo occupazionale⁷ entro l'anno a regime secondo la definizione di cui all'**allegato A** e comunque lo scostamento dell'obbligo occupazionale, fermo restando la riduzione proporzionale del contributo concesso non deve essere superiore al 20% di quello previsto nel piano occupazionale definito nel progetto ammesso ad agevolazione, pena la revoca totale delle agevolazioni.
4. Gli investimenti produttivi non possono essere ammessi alle agevolazioni se avviati prima della presentazione della domanda di accesso.
5. Gli investimenti produttivi devono essere finalizzati:
 - a) alla realizzazione di nuove sedi produttive;
 - b) all'estensione (ampliamento) di sedi produttive esistenti;
 - c) alla diversificazione della produzione di una sede produttiva con anche prodotti nuovi aggiuntivi;
 - d) alla diversificazione della produzione di una sede produttiva con il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;

⁶ Cfr Allegato A per la definizione di ULA

⁷ E' indubbio che la data del raggiungimento del livello occupazionale non può essere antecedente alla data di avvio del progetto degli investimenti produttivi.

- e) all'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia stato acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non è ammessa la semplice acquisizione di quota di un'impresa; In tal caso devono essere garantiti tutti i livelli occupazionali già presistenti nell'attività acquisita;
- f) alla riattivazione e al trasferimento di impianti esistenti. In tal caso valgono le seguenti definizioni:
- "riattivazione", il progetto di investimento produttivo ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. La riattivazione consiste nell'utilizzo di una unità produttiva esistente, della quale sia accertato stato di inattività, per lo svolgimento di un'attività ammissibile uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine si intende convenzionalmente "permanente", lo stato di inattività che si è protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione della Domanda di Agevolazione. Ai fini della concessione delle agevolazioni è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono essere ammesse le spese di manutenzione in senso lato purché capitalizzate e funzionalmente indispensabili al ripristino dell'attività. Nel caso di stato di inattività "permanente", qualora la nuova attività non sia uguale o funzionalmente analoga alla precedente, tanto da non consentire il prevalente riutilizzo funzionale della struttura preesistente, l'iniziativa è da classificare come nuova; qualora lo stato di inattività non sia "permanente", l'iniziativa viene classificata, a seconda delle caratteristiche del programma, di ampliamento o di ammodernamento, nel caso di attività uguale o funzionalmente analoga alla precedente, di riconversione, nel caso di attività diversa da quella precedente.
 - "trasferimento", il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione della sede produttiva determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'Amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale. In tutti gli altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione della sede produttiva derivi da un'esigenza dell'impresa, il programma è da inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti, in una delle altre tipologie di cui il programma stesso presenta le caratteristiche peculiari. E' questo, ad esempio, il caso legato all'impossibilità per l'impresa di ampliare la propria struttura produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi, in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un incremento della capacità di produzione, il programma sarebbe da classificare come "trasferimento".

6. Non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.

7. Il progetto di investimento produttivo deve concludersi entro il termine massimo di 36 mesi dalla data di accettazione del provvedimento di concessione.

ARTICOLO 8 (Spese Ammissibili per gli investimenti produttivi)

1. Sono ammesse ad agevolazione le spese relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2424 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni.
2. Tali spese riguardano:
 - a) suolo aziendale previa presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso
 - b) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
 - c) opere murarie e assimilate e impianti di cui al DM 37/2008, comprensive delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
 - d) acquisto opificio previa presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato, secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
 - e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto del materiale di trasporto;
 - f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Qualora il programma informatico non dovesse essere disponibile sul mercato e richiede una progettazione specifica, per la stima dei costi di sviluppo del software si fa riferimento all'**Allegato O** all'Avviso.
 - g) brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma. Se il Piano di sviluppo industriale candidato prevede anche il progetto di ricerca e innovazione aziendale cui al successivo articolo 17 le spese di cui al presente comma devono essere computate nell'ambito del progetto di ricerca ed innovazione aziendale.
 - h) installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unità produttiva oggetto del programma d'investimento, ovvero per il recupero del calore di processo da forni e/o impianti che producono calore, o che prevedano il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili e fino ad una potenza nominale non superiore a 200 KW elettrici. Non sono ammissibili ad

agevolazione progetti di investimento produttivo che prevedono la sola realizzazione/installazione di impianti per la produzione e distribuzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.

- i) sono ammissibili ad agevolazione anche le spese relative a consulenze finalizzate alla redazione del business plan progetto degli investimenti produttivi e le relative consulenze tecniche (legali, parcelle notarili, perizie tecniche e finanziarie) solo se necessarie alla preparazione e realizzazione del progetto di investimento produttivo e nel limite massimo del 2% dell'importo del progetto degli investimenti produttivi ammissibile ad agevolazione. Non sono ammissibili le spese legali per contenzioso. Per tali spese, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Reg. CE 651/2014, è riconosciuta un'intensità massima di aiuto pari al 50% in equivalente sovvenzione lorda (ESL). Il costo giornaliero della consulenza finalizzata alla redazione del business plan non potrà superare i € 300,00 giornalieri per ogni giornata/uomo impiegato.

Se il Piano di sviluppo industriale candidato prevede anche il progetto integrato dei servizi reali di cui al successivo articolo 12 le spese di cui al presente comma devono essere computate nell'ambito del progetto integrato dei servizi reali sempre nel limite massimo del 2% dell'importo del progetto degli investimenti produttivi ammissibile ad agevolazione e sempre per un costo massimo ammissibile ad agevolazione di € 300,00 giornalieri per ogni giornata/uomo impiegato. In entrambi i casi il contributo massimo concedibile non può superare quello massimo concedibile per il progetto integrato dei servizi reali.

3. Con riferimento alle spese indicate nel precedente comma 2 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera a), sono ammesse nel limite del 10% del progetto degli investimenti produttivi complessivo ammesso ad agevolazione⁸;
- l'ammontare relativo delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, sono ammesse nel limite del 5% della categoria di cui alla lettera c), limitatamente alle sole opere murarie e assimilate e impianti di cui al DM 37/2008; in relazione alle spese di cui alle lettere c) ed d), si precisa che:
 - un programma consistente solo nella realizzazione o nell'acquisto di immobili e/o altre opere murarie non è agevolabile. Nel caso che il programma preveda l'acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto dei relativi predetti limiti previsti per il suolo aziendale e per le opere murarie, l'impresa deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso;
 - le spese per opere murarie e assimilate sono ammissibili al 100% del totale delle stesse solo qualora si tratti di opere strettamente necessarie al ciclo produttivo;

⁸ Le spese ammissibili ad agevolazioni sono quelle riconosciute congrue dalla struttura di valutazione su cui si applicano le percentuali di limitazioni per determinare le spese ammesse ad agevolazione. La somma delle spese ammissibili ad agevolazioni determina l'investimento complessivo ammissibile ad agevolazione relativamente a ciascun progetto. Le spese ammesse ad agevolazione sono quelle su cui sono applicate le percentuali di limitazione e sulle quali va applicata l'intensità di aiuto per il calcolo del contributo.

- le spese relative alla parte degli immobili adibita ad uffici, ad uso amministrativo e direzionale, possono essere ammesse alle agevolazioni nel limite massimo del 30% del totale della relativa spesa ammissibile;
 - la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e precedentemente agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione della domanda di accesso, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- i costi relativi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi rispetto ai terreni e agli immobili, vengono presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda la locazione di terreni e di immobili, essa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto d'investimento;
 - in relazione alle spese di cui alla lettera e), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
 - le spese di cui alle lettere c) ed e) possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito della sede operativa, di spazi per attività a servizio dei dipendenti (asili nidi, area relax, mensa, altro) ma non alla realizzazione di abitazioni per custodi;
 - le spese di cui alle lettere a), f) e g), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nella sede produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
 - le spese di cui alle lettere e) e f) e relative progettazioni sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, da imprese in regime di contabilità ordinaria, purché capitalizzate (rif. **allegato R**);
 - le spese di cui alla lettera e), relative alle attrezzature facenti parte del progetto di investimenti produttivi da agevolare, la cui installazione non è prevista presso la sede operativa interessata dal programma medesimo, bensì presso altre sedi, della stessa impresa, possono essere ammesse alle agevolazioni purché:
 - a) siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
 - b) dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% dell'intero capitolo "Macchinari, impianti e attrezzature";

- c) vengano ubicate presso sedi operative localizzate nel territorio regionale;
 - d) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione della stessa impresa, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del DPR n. 627 del 6.10.78 e del D.M. 29.11.78 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
 - f) i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa beneficiaria;
- tra le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera f), anche se realizzati con commesse interne di lavorazione, sono incluse quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo. Per le modalità di calcolo dei costi del software si rimanda **all'allegato O**;
 - I macchinari, gli impianti e le attrezzature possono essere acquistati anche attraverso contratti di leasing che prevedano la clausola di riscatto. L'importo massimo ammissibile ad agevolazione non può superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili altre spese connesse al contratto tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi. Se la durata del contratto supera il termine finale per la rendicontazione del progetto degli investimenti produttivi sarà ammessa ad agevolazione soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati sino a tale data.
 - non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi indispensabili per lo svolgimento delle fasi del ciclo di produzione), le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati⁹ ad eccezione della tipologia di investimento "riattivazione", le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e tutte le spese non capitalizzate;
 - non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
 - non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
 - le spese relative a beni (compreso il suolo) e servizi erogati da persone fisiche o giuridiche collegate a qualunque titolo diretto o indiretto con il richiedente anche ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
 - le spese relative a beni (compreso il suolo) e servizi se intervenute:

⁹ Art. 16 del DPR n. 22/2018

- a) tra il titolare della ditta individuale proponente e i suoi parenti entro il terzo grado o il coniuge;
 - b) tra la società proponente e la società fornitrice qualora i soci della società proponente siano legati ai soci della società fornitrice da vincoli di parentela o coniugio di cui al precedente punto a. Qualora il rapporto di parentela sussiste solo tra alcuni dei soci, la spesa è ammissibile in misura proporzionale alla quota detenuta dai soci per cui non sussiste il rapporto di parentela.
- i costi diretti dell'Ente di certificazione (es. spese per la verifica ed i controlli periodici).
 - acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi;
 - spese di manutenzione ordinaria;
 - spese di viaggio;
 - spese relative all'attività di rappresentanza;
 - le spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiori a quelle previste per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti.
4. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, Ri.Ba., R.I.D., assegno, vaglia, con addebito su un conto corrente intestato all'impresa beneficiaria dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva.
 5. Le spese sono ammesse al netto dell'IVA (ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati).
 6. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato.
 7. Qualora le spese per l'investimento siano (a posteriori) più alte delle spese pianificate, l'ammontare dell'aiuto, calcolato sulla base della stima delle spese ammissibili ed evidenziate nella domanda di ammissione all'agevolazione, non potrà essere aumentato.
 8. Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di ammissibilità delle spese, si rinvia al D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.
 9. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità dell'investimento candidato rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese candidate e comunque non potranno determinare un contributo concedibile superiore a quello calcolato con la domanda telematica.

ARTICOLO 9 (Forma e Intensità dell’Aiuto)

1. Per i progetti di investimenti produttivi possono essere concessi contributi in conto capitale, in conto interessi o in forma mista (conto capitale e conto interessi)), nel rispetto delle disposizioni contenute negli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014/2020, nel Regolamento CE n. 651/2014 (art. 13 e 14) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187/2 del 26.06.2014 e secondo le intensità espresse in termine di equivalente sovvenzione lorda (ESL), di cui alla Mappa degli aiuti a finalità regionale 2014/2020 e precisamente:
 - per le medie imprese un aiuto non superiore al 35% dell’investimento ammesso ad agevolazione;
 - per le micro e piccole imprese un aiuto non superiore al 45% dell’investimento ammesso ad agevolazione.
2. Fermo restando che l’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria dell’intero programma di investimento candidato o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno e dimostrare almeno la quota de costi ammessi ad agevolazione non coperta dal contributo concesso, la stessa si deve impegnare, in ogni caso, ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili in una forma priva di qualsiasi altro sostegno pubblico.
3. L’eventuale finanziamento bancario ordinario che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili (al netto delle somme che costituiscono il 25% dei costi ammissibili privi di sostegno pubblico), può essere supportato da garanzie pubbliche entro i limiti dell’intensità massime di cui al precedente comma 1. Le garanzie pubbliche, comunque, potranno riguardare un importo massimo assistito non superiore al 75% del finanziamento bancario ordinario.
4. Il contributo in conto interessi è concesso per l’abbattimento degli interessi sul mutuo agevolato della durata massima di 10 anni e secondo il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea, valido alla data del provvedimento di concessione e per un tasso nominale annuo non superiore al 5%. Le intensità e le modalità di erogazione del contributo in conto interessi saranno definite nel provvedimento di concessione.
5. Ai fini del trattamento fiscale, tenuto conto che il contributo in conto capitale è concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso è da considerare a tutti gli effetti come contributo in conto impianti ai sensi dell’articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi – e successive modifiche e integrazioni.
6. Il contributo massimo concedibile non può superare **1,5 milioni di euro**.
7. L’ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L’ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

ARTICOLO 10 (Cumulo)

1. Gli aiuti concessi per il progetto degli investimenti produttivi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di sostegno in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore ai massimali fissati con il presente avviso pubblico per il progetto degli investimenti produttivi. Inoltre, gli aiuti concessi con il presente Avviso Pubblico per il progetto degli investimenti produttivi non possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi in relazione ai stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore ai massimali fissati dal presente Avviso Pubblico. In caso di ricorso a finanziamento assistito da un fondo di garanzia che utilizza fondi pubblici per i costi connessi al progetto degli investimenti produttivi, l'agevolazione, calcolata in ESL, connessa a tale garanzia è cumulabile con le agevolazioni del presente Avviso purché il contributo complessivo non superi i massimali previsti dal presente Avviso Pubblico per il progetto degli investimenti produttivi.

ARTICOLO 11 (Criteri di Valutazione)

1. La valutazione del progetto di Investimenti Produttivi e di salvaguardia e sviluppo dei livelli occupazionale viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei criteri di valutazione riportati nell'**Allegato D**;
2. Il punteggio massimo attribuibile per il progetto di investimento produttivo è pari a **30 punti**. Sono ritenuti ammissibili ad agevolazione solo i progetti di Investimento Produttivi che, a seguito della valutazione, avranno riportato punteggio uguale o superiore a **8** punti. Il superamento della presente soglia di ammissibilità è condizione necessaria e obbligatoria per il finanziamento del complessivo Piano di Sviluppo Industriale.

TITOLO III – PROGETTO INTEGRATO DI SERVIZI REALI

ARTICOLO 12 (Servizi Reali Ammissibili)

1. Il progetto dei Servizi Reali riguarda specifici programmi che consentono la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese.
2. In particolare i progetti di Servizi Reali sono finalizzati a:
 - supportare lo start up delle imprese;
 - accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo delle imprese esistenti attraverso il miglioramento degli assetti gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
 - sostenere e favorire le imprese che intendano proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello regionale.

3. Il progetto di Servizi Reali è costituito da uno o più servizi coerenti tra loro. Il progetto deve essere definito sulla base di una autodiagnosi aziendale che tenga conto dei punti di forza e di debolezza, dei vincoli e delle opportunità. Attraverso questa autodiagnosi, l'impresa individua i servizi esterni da acquisire al fine di superare le criticità e cogliere le opportunità necessarie ad accrescere il suo livello competitività.
4. I progetti sono attuati attraverso l'acquisizione di un insieme di servizi reali individuati tra quelli elencati nel catalogo dei servizi di cui all'**allegato E**;
5. Le imprese proponenti potranno accedere ad uno o più servizi in relazione alle criticità emerse e ai fabbisogni evidenziati.
6. Qualora in sede di istruttoria si rilevi una sovrapposizione nei contenuti di uno o più dei servizi richiesti dalla stessa impresa si procede ad un adeguamento del costo ammesso per il singolo servizio o all'eliminazione dello stesso.
7. L'impresa incaricata di fornire i servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad essa non è pertanto consentito di affidare la realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stata incaricata ad altre imprese di consulenza.
8. Il Soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta, ai fini della determinazione del contributo, la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
9. L'Amministrazione regionale può autorizzare la sostituzione del fornitore quando ricorrano le condizioni previste per la risoluzione del rapporto contrattuale e in ogni caso previa verifica che il nuovo fornitore garantisca il rispetto di tutte le condizioni previste dal presente avviso pubblico, in particolare per quanto attiene l'attribuzione dei punteggi.

ARTICOLO 13

(Spese Ammissibili per i servizi reali)

1. Sono ammesse a finanziamento le spese per la realizzazione del Progetto Integrato di Servizi Reali connesse:
 - all'acquisizione di consulenze specialistiche per la fornitura dei servizi previsti dal presente Avviso Pubblico in particolare al precedente art. 12 comma 4;
 - al conseguimento di certificazioni e/o attestazioni di conformità rilasciate da organismi accreditati e la realizzazione di audit ispettivi da parte di tali organismi. Non sono ammissibili i costi per il mantenimento delle certificazioni;
 - nel caso di servizi relativi all'internazionalizzazione, alla locazione, all'allestimento e alla gestione di stand per la partecipazione, solo per la prima volta, a fiere o esposizioni, in Italia o all'estero, di particolare rilevanza internazionale.
2. I costi dei servizi reali sono ammissibili con le seguenti limitazioni:
 - a. i servizi non devono essere continuativi o periodici;

- b. i servizi non devono essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;
 - c. le prestazioni di servizi che riguardano le attività di promozione dell'azienda possono riguardare esclusivamente la fase di consulenza relativa allo studio e progettazione dell'intervento;
 - d. in nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati o l'acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari programmati;
 - e. nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, il contributo non deve superare il 50% dei costi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale contributo è concedibile solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.
3. In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:
 - a. le spese per servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
 - b. le imposte e tasse;
 - c. l'acquisto di scorte e le spese di funzionamento in generale dell'impresa;
 - d. le commesse interne di lavorazione;
 - e. le spese per consulenza specialistica rilasciata da amministratori e loro parenti e affini entro il terzo grado o il coniuge, soci, dipendenti del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri;
 - f. i costi diretti dell'Ente di certificazione (es. spese per la verifica ed i controlli periodici).
4. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, Ri.Ba., R.I.D., assegno, vaglia, con addebito su un conto corrente intestato all'impresa beneficiaria dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva.
5. Le spese sono ammesse al netto dell'IVA (ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati).
6. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato.
7. Qualora le spese per l'investimento siano (a posteriori) più alte delle spese pianificate, l'ammontare dell'aiuto, calcolato sulla base della stima delle spese ammissibili ed evidenziate nella domanda di ammissione all'agevolazione, non potrà essere aumentato.
8. Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di ammissibilità delle spese, si rinvia al D.P.R.5 febbraio 2018, n. 22.

9. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità dell'investimento candidato rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese candidate e comunque non potranno determinare un contributo concedibile superiore a quello calcolato con la domanda telematica.
10. Il periodo di ammissibilità delle spese di cui ai precedenti commi inizia a decorrere dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Ciascun servizio ricompreso nel progetto dei servizi reali e ammissibile ad agevolazione per una durata non superiore a 18 mesi. Non sono ammessi ad agevolazioni i costi per i servizi reali prestati oltre al termine ultimo previsto per la conclusione del progetto degli investimenti produttivi.

ARTICOLO 14 (Forme e Intensità dell'Aiuto)

1. Gli aiuti per l'acquisizione di servizi reali sono concessi in conformità agli articoli 18 e 19 del Regolamento (CE) n. 651/2014 pubblicato sulla G.U.C.E serie L n. 187/42 del 26/06/2014;
2. La misura concedibile del contributo nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli del Capo III del Regolamento (CE) n. 651/2014 non può superare il 50% dei costi ammissibili ad agevolazione dello specifico progetto di Servizi. Gli aiuti possono essere concessi nella forma del contributo in conto impianti per spese sostenute in modalità diretta.
3. Fermo restando il contributo massimo concedibile per il progetto integrato dei servizi reali, pari ad **€ 100.000,00**, per ogni tipologia di servizio è stato individuato un massimale di costo ammissibile ad agevolazione di cui al "Catalogo dei Servizi Reali" **allegato E**, in relazione alla complessità aziendale espressa dal fatturato dichiarato nell'ultimo esercizio finanziario.

ARTICOLO 15 (Cumulo)

1. Gli aiuti concessi per il progetto dei servizi reali non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di sostegno in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore ai massimali fissati con il presente avviso pubblico per il progetto dei servizi reali. Inoltre, gli aiuti concessi con il presente Avviso Pubblico per il progetto dei servizi reali non possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi in relazione ai stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore ai massimali fissati dal presente Avviso Pubblico. In caso di ricorso a finanziamento assistito da un fondo di garanzia che utilizza fondi pubblici per i costi connessi al progetto degli investimenti produttivi, l'agevolazione, calcolata in ESL, connessa a tale garanzia è cumulabile con le agevolazioni del presente Avviso purché il contributo complessivo non superi i massimali previsti dal presente Avviso Pubblico per il progetto dei servizi reali.

ARTICOLO 16 (Criteri di Valutazione)

1. La valutazione del progetto per i servizi integrati reali viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei criteri di valutazione riportati nell'**Allegato D**;
2. Il punteggio massimo attribuibile per il progetto integrato dei servizi reali è pari a 100 punti. Sono ritenuti ammissibili ad agevolazione solo i progetti integrati di servizi reali che **a seguito della valutazione avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 50**.

TITOLO IV – PROGETTI DI RICERCA ED INNOVAZIONE AZIENDALE

ARTICOLO 17 (Programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, servizi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico)

1. Le agevolazioni previste sono finalizzate alla realizzazione di Progetti di Ricerca ed Innovazione Aziendali al fine di incrementare la capacità delle imprese di adottare innovazioni di processo e di prodotto per migliorare il loro livello di competitività sui mercati extraregionali. In particolare, i Progetti di Innovazione Ricerca ed Innovazione possono prevedere la realizzazione di **Progetti di Ricerca industriale e/o Sviluppo Sperimentale** relativi ad attività di ricerca industriale o ad attività di sviluppo precompetitivo;
2. I progetti di Ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale così come definiti nell'**allegato A** devono essere realizzati dalle imprese con il supporto di organismi di ricerca così come definiti nell'**allegato A**.

ARTICOLO 18 (Spese Ammissibili)

1. Con riferimento alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono agevolabili ai sensi degli art. 25 del Regolamento (CE) n. 651/2014, nella misura congrua e pertinente i costi come esplicitato ai successivi commi.
2. I costi ammissibili per la realizzazione di *Progetti di Ricerca Industriale e/o di Sviluppo Sperimentale* sono i seguenti:
 - a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca (per l'ammissibilità delle spese di personale si applica la tabella dei costi standard riportata nell'**allegato P**);
 - b) spese per strumentazione e attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata dello stesso. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili;
 - c) gli immobili e i terreni, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzabili per il programma di ricerca e sviluppo nei limiti delle quote di ammortamento ordinarie;

- d) servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività del progetto di ricerca;
 - e) servizi di ricerca, inclusi i costi relativi alle attività di ricerca realizzati da Organismi di ricerca;
 - f) costi per l'acquisizione di brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
 - g) spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (tra cui i depositi delle domande di brevetto) ed in particolare:
 - i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
 - i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
 - i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.
 - h) spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del Progetto di Ricerca Industriale e/o di Sviluppo Sperimentale (organizzazione di seminari ed incontri, produzione di materiali informativi, realizzazione di laboratori dimostrativi, etc.);
 - i) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
 - l) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota).
3. I costi di cui ai punti c), d) ed e) sono considerati ammissibili nel limite massimo del 50% del totale dei costi ammissibili del Progetto di Ricerca Industriale e/o di Sviluppo Sperimentale.
4. Non è possibile rendicontare i costi relativi alle attività svolte dai soci, amministratori unici e/o delegati, membri del Consiglio di Amministrazione dell'impresa beneficiaria. La prestazione non può essere effettuata dunque dagli stessi ed il relativo costo non è ammissibile.
5. Con riferimento alla voce di cui al precedente comma 2 lett. b) è considerato ammissibile ad agevolazione il costo delle strumentazioni e delle attrezzature nuove di fabbrica necessarie allo svolgimento dell'intervento. Queste devono essere rendicontate sulla base dell'effettivo utilizzo del bene nel progetto e della durata complessiva secondo quanto indicato dalla circolare ministeriale sopra menzionata.
- Con riferimento alla voce di cui al precedente comma 2 lett. f) è considerato ammissibile ad agevolazione il costo per l'acquisizione dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.
- Con riferimento alla voce di cui al precedente comma 2 lett. l) sono considerate ammissibili ad agevolazione le spese per materiali di consumo specifico (reagenti, olii, ecc.) e quelli minuti complementari alle attrezzature e strumentazione (attrezzi di lavoro, guanti, occhiali, maschere, minuteria metallica ed elettrica, ecc.) acquistate nel periodo

di competenza finanziaria dell'intervento. Le spese dovranno essere, direttamente, imputabili al progetto e saranno documentati da appositi giustificativi di spesa. I costi sono determinati in base al prezzo di fattura, al netto di IVA, dazi doganali, trasporto e imballo.

6. Non sono considerate ammissibili ad agevolazione le spese per servizi reali continuativi e non periodici, beni prodotti in economia, gli ammortamenti, le svalutazioni, imposte e tasse, gli interessi passivi e oneri finanziari, gli oneri straordinari di gestione, beni usati, beni e/o servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica, beni e/o servizi forniti da imprese e/o persone fisiche collegate, a qualunque titolo, con il richiedente anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
7. In generale, non sono ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.
8. Non sono altresì ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 300 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
9. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, Ri.Ba., R.I.D., assegno, vaglia, con addebito su un conto corrente intestato all'impresa beneficiaria dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva.
10. Le spese sono ammesse al netto dell'IVA (ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati).
11. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato.
12. Qualora le spese per il progetto di ricerca e innovazione aziendale siano (a posteriori) più alte delle spese pianificate, l'ammontare dell'aiuto, calcolato sulla base della stima delle spese ammissibili ed evidenziate nella domanda di ammissione all'agevolazione, non potrà essere aumentato.
13. Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di ammissibilità delle spese, si rinvia al D.P.R.5 febbraio 2018, n. 22.
14. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità dell'investimento candidato rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese candidate e comunque non potranno determinare un contributo concedibile superiore a quello calcolato con la domanda telematica.
15. Le spese di cui ai precedenti commi iniziano a decorrere dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e sono ammissibili per la durata del progetto di ricerca e innovazione che non essere superiore a 24 mesi. Il progetto comunque non può andare oltre al termine ultimo previsto per la conclusione del progetto degli investimenti produttivi.

ARTICOLO 19 (Forma e Intensità dell’Aiuto)

1. Gli aiuti per i progetti di ricerca e innovazione sono previste in conformità all’articolo 25 del Regolamento (CE) n. 651/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187/2 del 26.06.2014
2. Gli aiuti possono essere concesse nella forma del contributo in capitale per spese sostenute in modalità diretta.
3. L’intensità lorda dell’aiuto, calcolata in ESL in base ai costi agevolabili, non può superare:
 - a) il 50% dei costi agevolabili relativi alla ricerca industriale
 - b) il 25% dei costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale.
4. I massimali stabiliti per la ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale sono maggiorati fino a 10 punti percentuali per le medie imprese e fino a 20 punti percentuali per le piccole imprese come di seguito sintetizzato:

| | Medie imprese | micro e piccole imprese |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------|
| Progetti di Ricerca Industriale | 60% | 70% |
| Progetti di sviluppo sperimentale | 35% | 45% |

Il totale del contributo concesso per il progetto di ricerca ed innovazione aziendale non può superare l’importo massimo di **€ 300.000,00**.

ARTICOLO 20 (Cumulo)

1. Gli aiuti concessi per il progetto di ricerca e innovazione aziendale non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di sostegno in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un’intensità d’aiuto superiore ai massimali fissati con il presente avviso pubblico per il progetto di ricerca e innovazione aziendale. Inoltre, gli aiuti concessi con il presente Avviso Pubblico per il progetto di ricerca e innovazione aziendale non possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi in relazione ai stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un’intensità d’aiuto superiore ai massimali fissati dal presente Avviso Pubblico. In caso di ricorso a finanziamento assistito da un fondo di garanzia che utilizza fondi pubblici per i costi connessi al progetto di ricerca e innovazione aziendale, l’agevolazione, calcolata in ESL, connessa a tale garanzia è cumulabile con le agevolazioni del presente Avviso purché il contributo complessivo non superi i massimali previsti dal presente Avviso Pubblico per il progetto di ricerca e innovazione aziendale.

ARTICOLO 21 (Criteri di Valutazione)

1. La valutazione del Progetto di Ricerca ed Innovazione Aziendale viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei criteri riportati nell'**allegato D**;
2. Il punteggio complessivo del Progetto di Ricerca e Innovazione Aziendale per essere ammesso ad agevolazione deve essere uguale o superiore a **50**.

TITOLO V – PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO INDUSTRIALE

ARTICOLO 22 Criteri di priorità per l'ordine di istruttoria

1. L'ordine di istruttoria delle istanze alle agevolazioni è determinato dal punteggio ottenuto in fase di compilazione della candidatura telematica, sulla base dei seguenti criteri:

| Criteri ordine istruttorio | Riferimenti | Indicatori | Valore | Punteggio automatico |
|---|---|---------------|---|----------------------|
| <i>Sostenibilità economica e finanziaria del progetto degli investimenti produttivi</i> | | | | |
| A1 | R1 = Fin/ INVcan. <i>Fin</i> = (finanziamenti a m/l termine + leasing+ finanziamento dei soci/imprenditore) | <i>Fin</i> | <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> <i>Inserire valore numerico dell'importo complessivo dei finanziamenti</i> | 5*R1 |
| | <i>INVcan</i> = Importo totale progetto investimenti produttivo candidato | <i>INVcan</i> | <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> <i>Importo prelevato in automatico</i> | |
| A2 | R2 = MP/ INVcan. <i>MP</i> .= (mezzi propri esistenti* +apporti di ulteriori mezzi propri) | <i>MP</i> | <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> <i>Inserire valore numerico dell'importo complessivo dei mezzi propri</i> | 5*R2 |
| | <i>INVcan</i> = Importo totale progetto investimento produttivo candidato * Trattasi di tutte le voci contemplate dall'art. 2424 c.c. con riferimento al Patrimonio Netto alla data di presentazione della domanda telematica. Farà fede l'ultimo bilancio | <i>INVcan</i> | <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> <i>Importo prelevato in automatico</i> | |
| | | | | MAX 5 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------|--|
| | approvato e depositato alla data di presentazione della domanda telematica oppure, in caso di mancanza del bilancio (es. impresa di nuova costituzione e/o impresa non obbligata alla redazione del bilancio), faranno fede le scritture contabili autenticate alla data di inoltro della candidatura dalle quali si evincano le voci sopra riportate, ad eccezione dell'utile di periodo. | | | | |
| B | Maggiore compartecipazione finanziaria privata. Nel caso in cui la riduzione dell'intensità di aiuto non comporta una riduzione del contributo ricompresa nel massimo concedibile, la riduzione percentuale sarà applicata al contributo medesimo. | Riduzione pari ad almeno 5% rispetto all'intensità massima di aiuto concedibile prevista dall'Avviso | | 1 | |
| | | Riduzione pari ad almeno 10% rispetto all'intensità massima di aiuto concedibile prevista dall'Avviso | | 2 | |
| TOTALE PUNTEGGI AUTO ATTRIBUITI | | | | $\sum P_i$ | |

2. Sulla base del risultato del punteggio totale ($\sum P_i$), alla terza cifra decimale, sarà stilato l'ordine istruttorio con punteggio decrescente fino ad esaurimento della dotazione finanziaria dell'Avviso. Nel caso di iniziative aventi lo stesso punteggio, la priorità nell'ordine istruttorio progressivo sarà attribuita automaticamente al soggetto che si è ridotto la percentuale superiore dell'intensità di aiuto e/o del contributo. Nel caso di ulteriore parità, che però non consente a tutti di rientrare nella dotazione finanziaria, la priorità sarà attribuita in automatico al programma di investimento candidato con importo inferiore e in caso di ulteriore priorità mediante sorteggio pubblico tra i soggetti interessati che si contendono la posizione rientrante nella dotazione finanziaria.
3. **Per la conferma dei punteggi autoattribuiti di cui ai criteri A1 e A2 alla domanda telematica dovrà essere allegata la documentazione** di seguito riportata, pena la non conferma dei punteggi e la conseguente attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 4:

a) Autoattribuzione punteggio A1

Allegare alla istanza telematica originale o copia conforme all'originale della delibera di finanziamento bancario e/o di leasing utilizzando gli schemi riportati, rispettivamente, negli **allegati L ed M** ed, in caso di finanziamento soci, allegare copia conforme all'originale del verbale dell'assemblea che delibera il finanziamento nell'ammontare indicato al numeratore del rapporto R1 (in caso di imprenditore individuale il documento da produrre è la copia conforme all'originale della autodichiarazione di impegno ad effettuare il finanziamento indicato al numeratore del rapporto R1). Le tre tipologie di finanziamento possono essere cumulate fra loro.

Nota BENE: Tale punteggio dovrà essere confermato, in caso di accoglimento della domanda di agevolazione, nei seguenti termini:

➤ propedeuticamente all'adozione del provvedimento di concessione nelle seguenti modalità, pena la non ammissibilità alle agevolazioni:

- a) per i finanziamenti bancari o di leasing: presentando il contratto di finanziamento e/o il contratto di leasing;
- b) per i finanziamenti soci/impegno imprenditore individuale: dimostrando l'avvenuto versamento, nella cassa sociale/cassa dell'impresa individuale, di un importo pari almeno al 25% dell'importo deliberato/autodichiarato e riportato al numeratore del rapporto R1.

➤ con riferimento ai soli finanziamenti soci/impegno imprenditore, con la presentazione degli stati di avanzamento, nelle seguenti modalità:

Il residuo importo deliberato/autodichiarato dovrà essere versato proporzionalmente alla percentuale di spesa rendicontata con ciascun stato di avanzamento. Gli stati di avanzamenti privi della dimostrazione del versamento indicato non saranno istruiti. Potrà essere liquidato lo stato di avanzamento, senza dimostrazione del versamento di che trattasi, solo qualora venga rendicontato il 100% del progetto di investimenti produttivi ammesso ad agevolazione.

b) Autoattribuzione punteggio A2

Allegare alla istanza telematica:

- per i mezzi propri esistenti: originale o copia conforme all'originale degli estratti conto bancari o altro idoneo documento giustificativo dai quali si evinca l'esistenza dell'ammontare dei mezzi propri dichiarati in capo all'impresa alla data di inoltro della candidatura telematica, nonché copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio approvato e depositato, alla data di presentazione della domanda telematica, con relativa ricevuta di presentazione, oppure, in caso di mancanza del bilancio (es. impresa di nuova costituzione e/o impresa non obbligata alla redazione del bilancio), copia delle scritture contabili autenticate alla data di inoltro della candidatura;
- per l'apporto di ulteriori mezzi propri: copia conforme all'originale del verbale di assemblea redatto nelle forme richieste dalla legge per la tipologia di apporto dichiarato (elenco non esaustivo delle forme previste per legge: verbale redatto dal Notaio per aumento di capitale sociale, verbale di assemblea per versamento in conto futuro aumento di capitale sociale, altro..);

Nota BENE: Tale punteggio dovrà essere confermato nei seguenti termini:

➤ propedeuticamente all'adozione del provvedimento di concessione nelle seguenti modalità, pena la decadenza delle agevolazioni:

- a) per i mezzi propri esistenti presentando l'originale o copia conforme all'originale degli estratti conto bancari o altro idoneo documento giustificativo dai quali si evinca l'esistenza dell'ammontare dei mezzi propri dichiarati in capo all'impresa e riportato al numeratore del rapporto R2;
- b) per l'apporto di ulteriori mezzi propri con il versamento, nella cassa sociale/cassa dell'impresa individuale, di un importo pari almeno al 25% dell'importo deliberato/autodichiarato e riportato al numeratore del rapporto R2.

➤ con la presentazione degli stati di avanzamento nelle seguenti modalità:

Il residuo importo deliberato/autodichiarato dovrà essere versato proporzionalmente alla percentuale di spesa rendicontata con ciascun stato di avanzamento. Gli stati di avanzamenti privi della dimostrazione del versamento indicato non saranno istruiti. Potrà essere liquidato lo stato di avanzamento senza dimostrazione del versamento di che trattasi solo qualora venga rendicontato il 100% del progetto di investimenti produttivi ammesso ad agevolazione.

4. Nel caso in cui, a seguito della verifica della documentazione a supporto di ciascun punteggio autoattribuito, il punteggio spettante risulti inferiore a quello ottenuto nella fase di inoltro della candidatura telematica, l'istanza interessata sarà ritenuta non ricevibile. **ATTENZIONE NOTA BENE:** con l'inoltro della istanza telematica **il possesso dei punteggi autoattribuiti è dichiarato dal legale rappresentante sotto forma di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000** e, pertanto, **nel caso in cui dalla verifica emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre alla non ammissibilità dell'istanza, il dichiarante è perseguibile sulla base della dichiarazione palesemente non veritiera.** Tanto precisato, l'istanza, per la quale non sono stati confermati tutti i punteggi autodichiarati, è ritenuta non ricevibile **anche se risulta non confermato un solo punto.**

ARTICOLO 23

Modalità di presentazione delle domande

1. La procedura di presentazione delle domande di agevolazione è a sportello telematico. Lo sportello telematico sarà aperto a partire dalle ore **8.00** del giorno **01/07/2018** e fino alle ore **20.00** del giorno **10/10/2018**. Differimenti dei termini potranno essere stabiliti con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio competente.
2. La domanda di agevolazione può essere inoltrata su una delle seguenti linea di azione:
 - **Linea di Azione A (Aree dei SLL eleggibili ad aree di crisi);**
 - **Linea di Azione B (settori di attività della S3).**

Non è ammesso l'inoltro da parte della stessa impresa, di una domanda di agevolazione su entrambi le linee di azione, pena la decadenza di entrambi le istanze candidate.

3. Non è ammesso, altresì, l'inoltro da parte della stessa impresa, di una domanda di agevolazione relativa a più Piani di Sviluppo Industriale o a più sedi operative produttive, pena la decadenza di tutte le istanze candidate.
4. La procedura di presentazione delle istanze alle agevolazioni previste dal presente Avviso Pubblico prevede le seguenti fasi che saranno, comunque, puntualmente dettagliate nelle linee guida riportate nella piattaforma informatica "Centrale Bandi":
 - a) i soggetti richiedenti devono possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata e un certificato di firma digitale;
 - b) la partecipazione all'Avviso Pubblico sarà possibile accedendo alla piattaforma informatica "Centrale Bandi" tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it nella sezione "Avvisi e Bandi". All'interno della sezione saranno fornite le istruzioni per la fase di compilazione e inoltro della candidatura telematica.
5. La domanda compilata on line (che sarà comprensiva della dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e dell'informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.) è redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato F** e dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.
6. Alla domanda telematica dovrà essere allegata la documentazione elencata nell'**allegato H**;
7. Nei 5 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di chiusura ufficiale dello sportello di cui al precedente comma 1 sul portale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, saranno pubblicati i due elenchi (uno per le istanze candidate sulla **Linea di intervento A** e l'altro per le istanze candidate sulla **linea di intervento B**), secondo l'ordine progressivo conseguito di cui all'art. 22 comma 1. Nel caso in cui in ciascuno elenco siano presenti soggetti che hanno conseguito la medesima posizione che, però, non consente a tutti di rientrare nella dotazione finanziaria dell'Avviso, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco di cui al presente comma, verrà pubblicata sul portale della Regione Basilicata, www.regione.basilicata.it, la data ed il luogo in cui l'Ufficio regionale provvederà ad espletare il sorteggio pubblico tra i soggetti interessati. Saranno finanziate le istanze fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile. I due elenchi saranno scorsi di volta in volta che si dovessero liberare economie a seguito di rinunce, decadenze e revoche e/o in caso di integrazione della dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso pubblico.
8. Nel caso in cui sarà necessario effettuare il sorteggio, di cui al precedente comma 7, l'Ufficio competente ripubblicherà sul sito istituzionale www.regione.basilicata.it, entro 10 giorni naturali e consecutivi successivi dalla pubblicazione dell'elenco di cui al precedente comma 9 il/i nuovo/i elenco/chi provvisorio/i delle istanze rientranti nella dotazione finanziaria che tiene conto degli esiti del sorteggio. Qualora non sia necessario il sorteggio, i due elenchi relativi all'ordine istruttorio richiamati al precedente comma 8 sono quelli definitivi e se ne prenderà atto con provvedimento del dirigente dell'ufficio competente.

9. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella Domanda di Agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa Domanda sarà considerata decaduta. Ciò in considerazione del carattere concorsuale della procedura ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al presente Avviso Pubblico.
10. L'indirizzo di posta elettronica certificato utilizzato per tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico è il seguente: avviso.minipia@cert.regione.basilicata.it;
11. Tutte le comunicazioni relative alla fase di valutazione, di concessione degli aiuti, di variazione del piano di investimento ed erogazione del contributo ed ogni altra comunicazione riguardante il procedimento amministrativo saranno notificate dall'Ufficio Competente o suo delegato attraverso comunicazione tramite PEC all'indirizzo PEC dell'impresa indicato in domanda.

ARTICOLO 24

(Verifica dell'ammissibilità dei Piani di Sviluppo Industriale)

1. Gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni e i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessarie all'erogazione delle agevolazioni stesse, sono svolti dall'Ufficio Politiche di Sviluppo o eventualmente da un Soggetto terzo delegato individuato dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca nelle modalità stabilite dalla normativa e regolamentazione nazionale e regionale vigente;
2. La valutazione dei Piani di Sviluppo candidati ove non fosse delegata a un Soggetto terzo sarà effettuata da una apposita struttura di valutazione nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca che potrà essere composta da esperti interni all'amministrazione regionale ed eventualmente da esperti della sua società in house Sviluppo Basilicata e/o da esperti esterni con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione.
3. L'ufficio competente e/o la struttura di valutazione o il soggetto terzo delegato al ricevimento della documentazione da parte del soggetto proponente, è tenuto a verificarne la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione.
4. La verifica della ricevibilità riguarderà:
 - a) la regolarità e la completezza del Modulo di Domanda di Agevolazione e della documentazione trasmessa;
 - b) la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
 - c) la verifica dei punteggi autoattribuiti per la posizione dell'ordine istruttorio di cui al precedente articolo 22.
5. Le Domande di Agevolazione che alla data di chiusura dei termini di presentazione risultino carenti dei suddetti elementi e dell'ulteriore documentazione, nonché quelle trasmesse oltre i predetti termini, non sono considerate valide e devono essere respinte, con specifiche note inviate ai Soggetti Proponenti nel rispetto dei principi

dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, puntuali ed esaurienti motivazioni, trattenendo agli atti le domande e la documentazione a corredo.

6. Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa proponente, l'ufficio competente può richiedere la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, nonché precisazioni integrazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, con una specifica, formale nota trasmessa via PEC. L'impresa è tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alle richieste dell'ufficio competente con note trasmesse con le medesime modalità, valide per le domande, entro e non oltre quindici giorni successivi alle date di ricevimento delle richieste; in caso contrario le domande si intendono a tutti gli effetti decadute e l'ufficio competente, ne dà tempestiva e motivata comunicazione ai soggetti proponenti.
7. Le istanze che non avranno superato la ricevibilità saranno dichiarate non ricevibili nel rispetto della L. 241/1990.

ARTICOLO 25

(Istruttoria dei Piani di Sviluppo Industriale)

1. Accertata la regolarità e la completezza della documentazione prevista, la struttura di valutazione e/o il soggetto terzo delegato di cui al precedente art. 24 procede all'istruttoria del Piano di Sviluppo industriale e alla conclusione, redige apposita relazione istruttoria che sarà trasmessa al soggetto titolato all'adozione del provvedimento di concessione per i successivi adempimenti di competenza.
2. La struttura di valutazione/il soggetto terzo delegato può richiedere, nel corso dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, anche precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori e della valutazione, convocando anche in incontri ufficiali i soggetti interessati ove lo ritenesse necessario. L'impresa entro 15 giorni solari dalla data di ricezione sulla PEC della richiesta di cui sopra dovrà fornire risposta alla struttura di valutazione/il soggetto terzo delegato. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di non ammissibilità della domanda, ove tali integrazioni sono ritenute necessario per completare l'istruttoria della istanza.
3. L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:
 - la validità tecnico economica e finanziaria dell'iniziativa (tale verifica approfondirà in particolare la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e la loro solidità e credibilità, la validità tecnica economica e finanziaria dell'iniziativa con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano economico per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. Saranno inoltre analizzati i bilanci e i flussi finanziari previsionali dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa). Per tale verifica si avvarrà di apposita società di rating.
 - l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene la pertinenza che la congruità delle spese prospettate, al fine di proporre l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa. (Per quanto concerne l'esame di pertinenza delle spese, esso deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni.

Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attività produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc. Per quanto concerne l'esame di congruità, si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per l'erogazione. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui - tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato. L'esame di congruità da condurre in sede di erogazione a stato di avanzamento, dovrà essere, invece, puntuale e dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato)

4. la coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni concedibili.
5. la verifica, altresì, che l'importo degli altri mezzi finanziari esenti da qualsiasi aiuto pubblico non sia inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile.
6. la valutazione del Piano di Sviluppo Industriale viene effettuata applicando i criteri e gli indicatori di valutazione riportati nell'allegato C per ciascun progetto specifico. La struttura redige una relazione finale (valutazione qualitativa generale, griglia di valutazione con i punteggi attribuiti a ciascun indicatore) contenente l'esito della valutazione di ciascun Piano che viene trasmessa all'ufficio competente.
7. Le istanze che non avranno superato l'accertamento istruttorio saranno dichiarate inammissibili nel rispetto della L. 241/1990.
8. Saranno effettuati controlli, anche a campione almeno sul 10% delle domande proposte per l'ammissione, sui dati dichiarati dal Rappresentante legale dell'impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'articolo 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente Avviso Pubblico e dagli eventuali effetti conseguenti.
- 9. Il positivo esito istruttorio del Piano di Sviluppo Industriale è determinato dal superamento della soglia minima al fine dell'ammissibilità del progetto degli investimenti produttivi e di salvaguardia dei livelli occupazionali di cui alla griglia dei punteggi riportata nell'allegato D; l'eventuale non superamento della soglia minima di ammissibilità degli altri Progetti specifici eventualmente componenti il Piano di Sviluppo Industriale non comporta l'inammissibilità della domanda di agevolazione ma solo l'esclusione dalle agevolazioni dello specifico Progetto.**

ARTICOLO 26

Modalità di concessione delle agevolazioni

1. A chiusura dell'attività istruttoria l'ufficio competente o il soggetto delegato invia ai
Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo

soggetti interessati, a mezzo PEC, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, una nota con la quale da informazione dell'esito dell'istruttoria e della valutazione. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili suddivisi per capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili e i punteggi ottenuti per il superamento della soglia di ammissibilità. Per le domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio.

2. Entro il termine massimo di 40 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione di cui al precedente comma 1, pena la decadenza dell'agevolazioni, le imprese beneficiarie ancora inadempienti dovranno far pervenire all'ufficio competente la documentazione attestante la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili della sede operativa ove viene realizzato il programma nonché la documentazione, richiesta in questa fase, a conferma dei punteggi autoattribuiti di cui al precedente articolo 22. Eventuali proroghe dei termini potranno essere concesse dall'ufficio competente o soggetto delegato solo per cause imputabili a soggetti terzi motivabili e supportate da idonea documentazione giustificativa.
3. La piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili della sede operativa ove viene realizzato il programma, deve essere rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, così come definito nell'**allegato A**. Tali atti o contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare entro tale termine massimo, già registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro.
4. Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (è il caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta e rinnovata periodicamente in passato. Nel primo caso, la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, è sufficiente che entro tale termine ultimo l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo.
5. Nel caso in cui il progetto degli investimenti produttivi ricada all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani regolatori dei Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della Legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da Amministrazioni Comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato. Il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato" deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione.
6. Nel caso in cui il progetto degli investimenti produttivi sia da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, entro il termine massimo di 40 giorni di cui al precedente comma 4 deve essere allegata anche una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso alla realizzazione del Progetto degli

investimenti produttivi previsto nel Piano di Sviluppo Industriale (secondo il modello di cui all'**allegato N**).

7. Entro il termine massimo di 40 giorni di cui al precedente comma 2, il suolo e gli immobili preesistenti interessati dal piano di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione, da perizia giurata o almeno da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta dall'impresa beneficiaria e da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale che attestino la piena ed attuale sussistenza di detto requisito. In particolare, la documentazione, deve attestare che gli immobili preesistenti al programma e dove viene o verrà esercitata l'attività, anche se in locazione o in comodato, sono conformi alle relative concessioni e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione conforme all'attività stessa dall'origine, per intervenute variazioni in regime ordinario, ovvero a seguito di condono (in quest'ultimo caso la perizia deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione in sanatoria). Inoltre, nel caso in cui il programma degli investimenti produttivi preveda la realizzazione di opere murarie o necessita di autorizzazioni ambientali per l'avvio del programma di investimento, deve essere allegato il titolo abilitativo (permesso a costruire, SCIA, CILA, altro) e l'autorizzazione ambientale ove già disponibile (AIA, VIA). In alternativa deve essere allegata idonea documentazione attestante che è stata regolarmente presentata, corredata dalla documentazione di legge, la richiesta del titolo abilitativo e/o di autorizzazione ambientale ovvero la comunicazione all'amministrazione comunale, con indicazione dei relativi estremi, che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione o autorizzazione ovvero che le opere previste non necessitano di concessione autorizzazione o comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività ivi svolta o da svolgere dall'impresa. Si precisa che qualora l'investimento debba essere realizzato su immobili esistenti che richiedono una variazione della destinazione d'uso, la richiesta di variazione deve essere stata inoltrata e dalla dichiarazione rilasciata dal Comune o dalla documentazione di cui sopra deve risultare che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta medesima.
8. L'ufficio competente o il soggetto terzo delegato per i soggetti ritenuti beneficiari adotta i provvedimenti di concessione;
9. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo Piano di Sviluppo Industriale agevolabile, dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero Piano. E' fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.
10. Il provvedimento di concessione dovrà essere comprensivo di uno specifico schema di atto di Adesione ed Obbligo, che impegna le imprese beneficiarie a realizzare il Piano di Sviluppo Industriale secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione. L'Atto di Adesione ed Obbligo definisce il Piano di Sviluppo Industriale e le attività da realizzare per ciascun progetto specifico, i costi ammissibili, gli obblighi e le prescrizioni compresi quelli per la presentazione delle autorizzazioni l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dell'impresa beneficiaria

previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall'Amministrazione regionale.

11. Pena la decadenza delle agevolazioni, le imprese ammesse alle agevolazioni devono restituire all'ufficio competente, entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento di concessione, l'Atto di Adesione ed Obbligo di cui al precedente comma 10, redatto secondo un facsimile allegato al provvedimento di concessione.

TITOLO VI – REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO INDUSTRIALE

ARTICOLO 27

(Erogazione delle Agevolazioni per i progetti di Investimento Produttivi)

1. Il contributo in conto impianti per le spese ammesse ad agevolazione sarà erogato su richiesta dell'impresa beneficiaria, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC), della verifica ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 (verifica inadempimenti EQUITALIA), e della certificazione antimafia, nonché ogni eventuale altra verifica prevista dalla normativa di riferimento sulla base di stati di avanzamento del progetto/programma di investimento ammesso ad agevolazione, in misura non superiore a quattro (di cui uno a saldo per un importo non inferiore al 10% del programma di investimento ammesso ad agevolazione); ciascun stato di avanzamento, deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti presso la sede operativa interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta.
2. La prima erogazione del contributo per il solo progetto degli investimenti produttivi può, a richiesta, essere disposta a titolo di anticipazione, per un importo pari al 40% del contributo totale spettante, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Basilicata, rilasciata da banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca di Italia; società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVASS; società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 106 del D.Lgs n. 385/1993 e ss.mm.ii. presso la Banca di Italia¹⁰. La richiesta di anticipazione deve essere caricata sulla piattaforma informatica "SIFESR^{14.20}", nella "my page" della propria istanza come da indicazioni dettagliate di accesso riportate nel provvedimento di concessione, con successiva comunicazione tramite PEC all'Ufficio Competente o Soggetto Delegato di avvenuto caricamento della richiesta di erogazione.
3. Per ciascuno stato di avanzamento la richiesta di erogazione del contributo deve essere caricata sulla piattaforma informatica "SIFESR^{14.20}", nella "my page" della propria

¹⁰La durata della fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve essere di almeno 36 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, tacitamente rinnovabile di anno in anno fino a quando la Regione Basilicata o suo delegato non ne abbia disposto lo svincolo finale a seguito del completamento delle operazioni; tale fidejussione o polizza assicurativa potrà essere svincolata a stati di avanzamento dell'investimento a seguito di autorizzazione della Regione Basilicata; la polizza stessa preveda apposita clausola in forza della quale il rinnovo tacito prescinde dal mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato.

istanza come da indicazioni dettagliate di accesso riportate nel provvedimento di concessione, con successiva comunicazione tramite PEC all'Ufficio Competente o Soggetto Delegato di avvenuto caricamento della richiesta di erogazione. La richiesta di erogazione deve essere corredata dalla documentazione elencata nell'**allegato R**.

4. In corrispondenza alla richiesta di erogazione per stato di avanzamento potranno essere effettuati dall'ufficio competente e/o da desperto/apposita commissione di accertamento di spesa nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca o dal soggetto delegato, specifici controlli delle opere eseguite e/o dei brevetti e licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature oggetto di rendicontazione sulla base della documentazione fornita e della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, del legale rappresentante dell'impresa, che attesti sia l'importo delle opere, dei brevetti, delle licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio. Ai fini delle erogazioni parziali dovrà essere acquisita la documentazione di spesa quietanzata.
5. L'ufficio competente o il soggetto terzo delegato eroga per ogni stato di avanzamento, anche previa verifica in loco, la quota di contributo in conto impianti riferibile allo stesso stato di avanzamento fino ad un massimo del'90% del contributo stesso, in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%.
6. Le erogazioni a saldo sono obbligatoriamente precedute da apposito sopralluogo.
7. A garanzia del rispetto degli obblighi occupazionali del presente Contratto l'Impresa beneficiaria, unitamente alla richiesta di erogazione della ultima quota di contributo pari al 10%, presenterà una fidejussione bancaria o polizza assicurativa (in favore della Regione Basilicata, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma dei garanti, per un importo pari al 10% del contributo assentito. In alternativa potrà essere fornita una cauzione di pari importo ovvero garanzie fornite nelle forme di legge ed accettate dall'Amministrazione. Detta garanzia fideiussoria, può essere prestata esclusivamente da Istituti di Credito e dalle imprese di assicurazioni autorizzate ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993, come modificato dal D. Lgs n. 141 del 13/08/2010). Lo svincolo della polizza sarà autorizzato dall'Ufficio competente, nei successivi 60 giorni dalla data di scadenza del mantenimento dell'obbligo occupazionale previo le verifiche del caso.
8. Per l'erogazione dell'agevolazione deve essere prodotta per ciascun stato di avanzamento rendicontato la documentazione di spesa elencata **nell'allegato R**.
9. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.
10. Nel caso l'impresa beneficiaria costruisca in proprio impianti o macchinari, produrrà commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione come esplicitato **nell'allegato R**.

11. Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato previo accertamento dell'avvenuto pagamento dei canoni.
12. L'erogazione del contributo in c/interessi sarà stabilita nel provvedimento di concessione previo accordo sottoscritto tra i soggetti interessati (istituto di credito, amministrazione regionale e impresa beneficiaria)
13. A seguito dell'accertamento dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica di cui al comma precedente, l'ufficio competente/il soggetto delegato procede alla erogazione a saldo del contributo o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento (TUR) vigente alla data di emissione del provvedimento. L'ufficio competente verifica, quando previsto dal piano finanziario, l'avvenuta erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto bancario.
14. Le variazioni sostanziali apportate ai progetti di Investimenti Produttivi in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame dell'ufficio competente/soggetto delegati e approvate con provvedimento dirigenziale.

ARTICOLO 28

(Erogazione delle Agevolazioni per i progetti di Servizi Reali)

1. L'erogazione del contributo per il progetto dei servizi reali avviene sulla base di stati di avanzamento delle attività, in misura non superiore a due.
2. In caso di effettiva necessità, nella fase di attuazione del Progetto integrato dei servizi reali verrà data la possibilità, previa approvazione da parte dell'ufficio competente o soggetto delegato, di una eventuale rimodulazione dello stesso entro un limite del 20% della spesa senza possibilità di aumentare l'importo del contributo concesso.
3. A partire dalla realizzazione di almeno il 50% dei servizi previsti dal Progetto integrato dei servizi reali, e solo successivamente alla presentazione almeno del primo stato di avanzamento del progetto degli investimenti produttivi, l'impresa può trasmettere la rendicontazione dello stato di avanzamento del progetto;
4. Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente, debitamente quietanzati in originale e in copia. L'avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
5. La richiesta di erogazione del contributo per ciascun stato di avanzamento rendicontato deve essere caricata sulla piattaforma informatica "SIFESR^{14.20}", nella "my page" della propria istanza come da indicazioni dettagliate di accesso riportate nel provvedimento di concessione, con successiva comunicazione tramite PEC all'Ufficio Competente o Soggetto Delegato di avvenuto caricamento della richiesta di erogazione. La richiesta di erogazione deve essere corredata dalla documentazione riportata nell'**allegato R**.
6. I servizi dovranno essere completati entro i termini indicati nel Progetto integrato dei servizi reali ammesso ad agevolazione e nel rispetto del piano di lavoro formulato dai fornitori dei servizi.

ARTICOLO 29

(Erogazione delle Agevolazioni per i progetti di Ricerca e Innovazione)

1. L'erogazione delle agevolazioni per il progetto di Ricerca e Innovazione avviene sulla base degli stati di avanzamento delle attività, in misura non superiore a tre, a richiesta dell'impresa proponente; l'impresa beneficiaria, in corrispondenza delle richieste di erogazione, è tenuta a presentare all'ufficio competente o soggetto terzo delegato una relazione intermedia sulle attività svolte nell'ambito del progetto di Ricerca e Innovazione Aziendale. La relazione intermedia dovrà essere corredata da tutto ciò che si ritenga utile a dimostrare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del progetto e lo stato di avanzamento dello stesso.
2. Per ciascuno stato di avanzamento la richiesta di erogazione del contributo deve essere caricata sulla piattaforma informatica "SIFESR^{14.20}", nella "my page" della propria istanza come da indicazioni dettagliate di accesso riportate nel provvedimento di concessione, con successiva comunicazione tramite PEC all'Ufficio Competente o Soggetto Delegato di avvenuto caricamento della richiesta di erogazione. La richiesta di erogazione deve essere corredata dalla documentazione riportata **nell'allegato R** e non potrà essere presentata prima della presentazione di almeno il primo stato di avanzamento del progetto degli investimenti produttivi.
3. La rendicontazione dovrà essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà. La rendicontazione finanziaria conterrà i costi realmente sostenuti (quietanzati e pagati).
4. L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare all'ufficio competente/soggetto delegato entro 6 mesi dalla data di conclusione del progetto di Ricerca e Innovazione Aziendale una relazione tecnica finale sulle attività realizzate nell'ambito del progetto specifico.
5. Congiuntamente alla presentazione della relazione tecnica finale dovrà essere consegnata all'ufficio competente o soggetto delegato una rendicontazione finanziaria che descrive i costi relativi alla realizzazione dei lavori nel periodo di riferimento.
6. L'impresa beneficiaria può autonomamente modificare la ripartizione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del progetto. In ogni caso, non saranno accettate variazioni superiori al 20% per ogni categoria di costo.
7. Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza delle agevolazioni accordate.

TITOLO VII – NORME GENERALI

Art. 30

Obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:
 - a) comunicare all'Ufficio Competente, unitamente alla accettazione del provvedimento di concessione, il numero di conto corrente dedicato intestato esclusivamente all'impresa beneficiaria, anche non in via esclusiva, con l'indicazione dei soggetti

- (persona fisica) che per l'impresa beneficiaria saranno delegati ad operare sul conto corrente;
- b) rispettare le prescrizioni previste nel provvedimento di concessione e nell'atto di adesione ed obbligo di cui al precedente art 26 comma 10 firmato per accettazione;
 - c) fornire, durante la realizzazione degli investimenti, su richiesta della Regione Basilicata i dati sull'avanzamento del programma di investimento e i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del programma di investimento ammesso a finanziamento;
 - d) conservare a disposizione della Regione Basilicata la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa al programma di investimento e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, almeno fino al 31 dicembre 2026 e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni da parte della Regione Basilicata, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Commissione e della Corte dei Conti europea, o di altri Organismi autorizzati. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in materia;
 - e) consentire alla Regione Basilicata o suo delegato di effettuare controlli, compresa la verifica del rispetto degli obblighi da parte dell'impresa beneficiaria, per il periodo di durata degli stessi vincoli imposti dal presente Avviso Pubblico;
 - f) non alienare, cedere o distogliere dall'uso consentito i beni oggetto di agevolazione per un periodo minimo di 3 anni dal completamento delle operazioni¹¹ per le PMI. È consentita la sostituzione di impianti/attrezzature divenuti obsoleti. Ogni variazione deve essere comunicata all'Ufficio competente per la relativa autorizzazione;
 - g) non trasferire la sede interessata dagli investimenti oggetto di agevolazioni fuori dal territorio della Regione Basilicata entro il periodo di 3 anni dal completamento delle operazioni per le PMI;
 - h) è possibile la cessione, l'affitto o l'usufrutto di azienda o ramo di azienda subordinandole all'assunzione, da parte del cessionario, dell'affittuario o dell'usufruttuario, degli obblighi di cui al presente Avviso e al provvedimento di concessione, purché l'attività economica agevolata venga mantenuta nel territorio della Regione Basilicata.
 - i) assegnazione patrimoniale a seguito di scissione o di conferimenti di azienda. Comunque ogni variazione va comunicata all'Ufficio competente o suo delegato per la relativa approvazione;
 - j) i beni e servizi dovranno essere acquistati da terzi a condizioni di mercato;
 - k) riportare la dicitura "Bene rendicontato sull'Avviso Piani di Sviluppo Industriale (MINI PIA) PO-FESR 2014-2020 – DGR Basilicata _____" sulle relative fatture, con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro.
 - l) Rispettare le modalità di informazione e comunicazione previste dall'allegato XII al Regolamento (UE) 1303/2013.

¹¹ Per la definizione di "completamento delle operazioni" si rimanda all'**allegato A**

ARTICOLO 31 (Decadenza/Revoca delle Agevolazioni)

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nell'atto di adesione ed obbligo determina la decadenza delle agevolazioni e/o la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale/soggetto delegato del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato degli interessi al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di decadenza/revoca.
2. L'ufficio competente/soggetto delegato procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il provvedimento di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.
3. L'ufficio competente/soggetto delegato procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il provvedimento di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.
4. Le agevolazioni vengono totalmente revocate:
 - a) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
 - b) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali e/o procedurali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - c) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attività economiche" ISTAT 2007 diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato;
 - d) qualora successivamente all'ultimazione del piano di sviluppo industriale, a seguito di controllo, risulti che il punteggio ottenuto dall'applicazione dei criteri di valutazione per l'inserimento nella graduatoria subisca uno scostamento in diminuzione superiore al 25%. Si precisa, comunque, che scostamenti in diminuzione del punteggio inferiori al 25% non determinano la revoca del contributo solo nel caso in cui tale scostamento si verifica ad ultimazione del piano di sviluppo industriale.
5. Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche.
6. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria, come indicato al comma 1.
7. In conseguenza della revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Dlgs. n. 123 del 31 marzo 1998, per come recepito dall'art 24, comma 4, della Legge regionale n. 9 dell'11 maggio 2007, la restituzione dei crediti nascenti dai finanziamenti

erogati sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751/bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto di restituzione nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

ARTICOLO 32 (Monitoraggio e Controlli)

1. L'Amministrazione Regionale/soggetto delegato può effettuare controlli documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli progetti e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.

TITOLO VIII – NORME FINALI

ARTICOLO 33 (Informazioni sul Procedimento e sul trattamento dei dati Personali)

1. I dati forniti dalle imprese all'Amministrazione Regionale/soggetto delegato saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Basilicata per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PO FESR 2014-2020 e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell'Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata si riserva di comunicare e trasferire i dati personali, che sono oggetto di tutela ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 ai soggetti autorizzati, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata - Giunta Regionale, con sede in Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza.
4. Responsabile del trattamento dei dati è l'Ufficio Politiche di Sviluppo e/o soggetto delegato.
5. Alle imprese beneficiarie sono riconosciuti i diritti di cui al citato Regolamento UE n. 679/2016, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata.

ARTICOLO 34

Dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico

1. Le risorse finanziarie disponibili a valere sul presente Avviso Pubblico ammontano ad **euro 27.000.000,00** di cui:
 - euro **13.000.000,00** per **la linea di AZIONE A** a valere sull'azione 3.B.3.2.1 del PO FESR 2014-2020;
 - euro **14.000.000** per **la linea di AZIONE B** a valere sull'azione 3.B.3.3.1 del PO FESR 2014-2020
2. La disponibilità complessiva dell'Avviso Pubblico può essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali.
3. Qualora si determinino nell'ambito dello stanziamento assegnato a ciascuna Linea di azione, economie derivanti da inammissibilità delle istanze presentate, rinunce, revoche, riduzione delle agevolazioni concesse, o qualora il fabbisogno finanziario per una delle due linee di azione, sulla base delle richieste pervenute e ritenute agevolabili, risulti inferiore allo stanziamento assegnato alla medesima linea, l'importo resosi così disponibile potrà incrementare la dotazione finanziaria dell'altra linea ove le domande agevolabili siano superiori allo stanziamento assegnato con provvedimento dirigenziale dell'ufficio competente, previa acquisizione del parere dell'Autorità di Gestione del PO FESR 2014-2020;
4. Nel caso in cui a chiusura dello sportello di cui al precedente articolo 23 comma 1 le domande di agevolazione pervenute non assorbano la dotazione finanziaria di entrambe le linee di azione lo sportello telematico sarà riaperto con provvedimento dirigenziale dell'Ufficio competente. Potranno essere aperti più sportelli fino a completo esaurimento delle risorse finanziarie che sono state o saranno assegnate al presente Avviso Pubblico.

ARTICOLO 35

Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. Potranno essere inviati quesiti di chiarimento sull'Avviso Pubblico all'indirizzo di posta elettronica certificata avviso.minipia@cert.regione.basilicata.it. Tali quesiti dovranno pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della data di apertura della finestra relativa alla prima valutazione intermedia di cui al precedente art. X comma X. Alle richieste di chiarimenti pervenute oltre tali termini non sarà dato riscontro. La Regione Basilicata provvederà ad istituire sul portale www.regione.basilicata.it una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) in merito ai quesiti più frequentemente posti dai richiedenti. Le risposte rese pubbliche sul sito entro due

giorni prima della data di apertura della apertura dello sportello integreranno il contenuto del presente Avviso Pubblico.

ALLEGATI:

Allegato A –definizioni (formato pdf)

Allegato B – elenco comuni ricompresi nei sistemi locali del lavoro eleggibili ad aree di crisi di cui al DM 4 agosto 2016

Allegato C1- Linea di azione A - Settori di investimenti (Codice Ateco 2007) ammissibili ad agevolazione nelle aree di crisi (formato pdf)

Allegato C2- Linea di azione B - Settori di investimenti (Codice Ateco 2007) ammissibili ad agevolazione nelle aree di specializzazione S3 (formato pdf)

Allegato D- griglie di attribuzione dei punteggi (formato pdf)

Allegato E- catalogo dei servizi reali (formato pdf)

Allegato F- Modello di domanda di agevolazione (formato pdf)

Allegato G – Business Plan (parte I-parte descrittiva (format word); Parte II- scheda tecnica (formato excel)

Allegato H –elenco documentazione da presentare unitamente alla domanda telematica e successivamente (formato pdf)

Allegato I- dichiarazione attestante il rispetto dei vincoli edilizi (formato word)

Allegato L –schema di comunicazione di esito d delibera del finanziamento bancario (formato word)

Allegato M- schema di comunicazione di esito d delibera del finanziamento bancario in leasing (formato word)

Allegato N –Attestazione proprietario immobile (formato word)

Allegato O – Linee guida stima costo sviluppo software (formato word)

Allegato P –Progetto di ricerca. Costi standard Personale

Allegato Q- dichiarazione dimensione impresa

Allegato R- Linee guida rendicontazione della spesa